

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## (Città Metropolitana di Napoli)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

Categoria V Classe IV

OGGETTO: **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.**

L'anno **2022** e questo giorno **17** del mese di **maggio** alle ore **20,05** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 10.05.2022 n. 5567 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **16** ed assenti, sebbene invitati, n. **1**

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco		<i>presente [X] assente [ ]</i>					
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHACCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale		X	14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese	X	
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Ludovico Serra, Angela Arsentì, Sara Pacilio, Angela Lamanna.

Giustificano l'assenza i Signori: Pasquale Cammisa.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa FABIANA LUCADAMO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare il terzo punto iscritto all'ordine del giorno: «*TARI Piano Economico Finanziario anno 2021: presa d'atto*» e cede la parola all'assessore Arseni che relaziona sull'argomento.

Al termine della relazione dell'assessore Arseni, non essendovi interventi di rilievo da parte del Civico consesso, il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 14, assente 3 (Liguori, Miele, Scarano); con voti favorevoli 11, contrari 3 (Coppola, Faccenda, Landolfo), resi per alzata di mano:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Alle ore 19,55 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

**Il presidente:** concluse le comunicazione passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del pef pluriennale 2022-25 la proponente la dottoressa Angela Arsentì. La parola alla proponente dottoressa Angela Arsentì.

**L'assessore Angelo Arsentì:** buonasera a tutti siamo chiamati all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti. Da applicare per l'anno 2022, con una presa d'atto del pef pluriennale 2022-25. Siccome questa delibera è stata notificata a tutti i consiglieri, volevo proporla di darla per letta, se per voi va bene. Perché in realtà questa è una delibera che riguarda l'approvazione sulla tariffa dei rifiuti da applicare per l'anno 2022 naturalmente con una presa d'atto per un triennio. In realtà volevamo portare in trasparenza la gestione del servizio di rifiuti pertanto la determinazione della tariffa viene prevista da questa normativa sulla base di un pef che viene elaborato che riprende praticamente tutti i costi di gestione del servizio sulla base dei quali viene elaborata la tariffa per il calcolo del tributo viene girato ai singoli cittadini al costo totale del servizio del 100% come ben sappiamo la gestione dei rifiuti viene completamente autofinanziata attraverso la TARI noi siamo chiamati a prendere atto del Pef che è stato elaborato secondo la delibera della Arera che è stata validata dall'ente d'ambito preposto per cui tale Pef è stato predisposto per la tariffa base a questa tariffa hanno fatto le determinate applicazioni per la elaborazione del tributo. Quindi si propone di dare atto quanto esposto nella delibera che è parte integrale sostanziale della seguente proposta di deliberazione. Di prendere atto del Pef pluriennale, per la determinazione delle tariffe TARI 2022. Il Pef 2022 ammonta a 3 milioni e zero € 40 come indicato nell'allegato a.. È specificato nelle premesse di applicare le tariffe TARI per l'anno 2022, che sono indicate nell'allegato C di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi pareri previsti dal Touel 2022 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in conformità delle disposizioni su indicato in premessa nel rispetto delle tempistiche delle modalità dettate dalla normativa vigente con pubblicazione sul sito informatico del ministero stesso. Grazie

**Il presidente:** grazie all'assessore, ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi, passiamo direttamente alla votazione. Si vota per alzata di mano. I favorevoli... 12... Contrari... 2... Astenuti... 2... Il consiglio comunale approva.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Assessore al Bilancio – Dott.ssa Angela Arsentì

### **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Grumo Nevano ha non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti

potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 3.040.726,00,;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

### PROPONE

di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;

di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 3.040.726,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;

di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

L'Assessore al Bilancio

Dott. ssa Angela Arsentì

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 22.06.2022

Il capo settore istruttore

dott. Domenico De Biase  


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 22.06.2022

Il responsabile del settore Finanziario

dott. Domenico De Biase  




**ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

**LEGGE REGIONALE N.14 DEL 2016**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 33 DEL 26.042022

**OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anni 2022-2025 del COMUNE DI GRUMO NEVANO secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021/R/rif.**

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO NA2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 5.12.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA2 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/ 2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli L II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*";
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 13.12.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente d'Ambito ATO Na 2 l'ing. Francesco Paolo Buonocore;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 7 del 5.12.2019 è stato approvato il testo definitivo del contratto disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore Generale;
- in data 06.12.2019 è stato sottoscritto il contratto tra il Direttore Generale e il Presidente dell'EdA;

**Considerato che:**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione

di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 363/2021/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2022-2025;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019 /A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- All'Ente Territorialmente Competente sono attribuite le seguenti competenze:
  1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
  2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
  3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
  4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
  6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

l'EdA Napoli2, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di GRUMO NEVANO ha acquisito agli atti al prot. 454.2022 del 24.04.2022 la seguente documentazione:

- Dichiarazione di veridicità comune
- Dichiarazione di veridicità gestore
- Relazione di accompagnamento gestore
- Relazione di accompagnamento comune
- Pef tari 22-25- 002-21drif\_all 1\_ti.xlsx
- Documentazione a supporto

**Dato atto che** con Determina n. 19/2022 stato affidato alla Golemnet Srl del Servizio di Supporto specialistico, sia metodologico che operativo, per la validazione dei pef 2022-2025 in applicazione del MTR-2 - ARERA 363/2021/R/rif;

**Preso atto:**

- del parere favorevole alla validazione espresso dalla società Golem Net srl, acquisito al prot. n. 595.2022 del 22.04.2022;
- della relazione contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/rif, allegata alla presente a formarne parte integrante;

**Ritenuto pertanto di:**

- dover validare per gli anni 2022-2025 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Grumo Nevano (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- dover stabilire che, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta è:
  - **per l'Anno 2022 pari ad euro € 3.040.726,00;**
  - **per l'Anno 2023 pari ad euro € 3.163.989,00;**
  - **per gli Anni 2024-2025 pari ad euro € 3.142.308,00.**

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/rif stata verificata la coerenza degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";
- la Determinazione ricevuta rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e considerato:

**VISTI E RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 267 /2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- lo Statuto dell'EDA NA2;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii;

Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa;

### **DETERMINA**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di validare**, per gli anni 2022-2025, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Grumo Nevano (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/rif;
3. **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta è:  
**per l'Anno 2022 pari ad euro € 3.040.726,00;**  
**per l'Anno 2023 pari ad euro € 3.163.989,00;**  
**per gli Anni 2024-2025 pari ad euro € 3.142.308,00.**
4. **di trasmettere** la presente determinazione al **Comune di Grumo Nevano(NA)** per i successivi adempimenti di competenza;
5. **di trasmettere** all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come deliberati e trasmessi dal comune, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione arera 363/2021/R/rif;
6. **di trasmettere** copia della presente Determinazione al Presidente dell'EdA NA2;
7. **di pubblicare la** presente determinazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Generale  
Ing. Francesco Paolo Buonocore

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 del **Comune di Grumo Nevano** secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021/R/rif.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.*

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica della presente determina.  
*Frattamaggiore, 26.04.2022*

Il Direttore Generale  
*Ing. Francesco Paolo Buonocore*

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Contabile della presente determina.  
*Frattamaggiore, 26.04.2022*

Il Direttore Generale  
*Ing. Francesco Paolo Buonocore*  
*(ai sensi dell'art 40 del Reg. di Contabilità dell'EdA NA2)*



## **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2**

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

# **Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.)**

**Periodo regolatorio 2022-2025**

ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021  
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

**Comune di GRUMO NEVANO**

## **1 Premessa**

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2).

La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

l’Ente territorialmente competente illustra una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi, sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Sarà cura dell’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettuata l’attività di verifica di cui all’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), a provvedere a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

In dettaglio all’ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF “grezzo” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l’assunzione della determinazione della “proposta tariffaria” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “proposta tariffaria” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale).

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2.

L’Ente d’Ambito Napoli 2 è completamente costituito in tutti i propri Organi dal dicembre 2020, ai sensi della L.R. 14/2016 e comprende 24 comuni dell’ATO Na2, ai sensi della Deliberazione Arera 443/2019, è l’Ente Territorialmente Competente.

### **1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario**

Il comune di Grumo Nevano, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione 363/21 ed allegato (MTR-2) di ARERA fa parte dell’ambito tariffario dell’Ente D’ambito Rifiuti Napoli 2.

## 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), il gestore del servizio di igiene urbana è gestito dalla CONSORZIO RES s.r.l. con sede legale in 84083 - Castel San Giorgio (SA), via Palmiro Togliatti 66, C.F. e P.I.: 04914340650

## 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti). in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021.

Nell'ambito del sistema gestionale adottato dal comune di GRUMO NEVANO è previsto che il gestore CONSORZIO RES s.r.l. provveda al trasporto dei rifiuti mentre i costi di conferimento sono a carico del Comune.

Gli impianti di cui si avvale il comune di GRUMO NEVANO sono i seguenti:

Denominazione impianto	Indirizzo	CER	Tipologia di rifiuti conferiti
RITRA SRL	Via Zona Industriale snc -85050- Balvano (PZ)	200123	Apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarburi
ITALAMBIENTE SRL	Via loc. Pantano snc - 80011- Acerra (NA)	200307	Rifiuti ingombranti
AMBIENTE ITALIA SRL	Via Delle Industrie - 80011- Acerra (NA)	200138	Legno diverso da quello in cui alla voce 20 01 37
RICICLA CAMPANIA SRL	Via Vasca Al Pianillo, 139 -80047- San Giuseppe Vesuviano (NA)	150106	Imballaggi in materiali misti
ECOCART SRL	Via Serrao, 19 -80022- Arzano (NA)	150107	Imballaggi di vetro
SAPNA SPA	Via Ponte Dei Francesi, 37/E -80100- Napoli (NA)	200201	Rifiuti biodegradabili
RICICLA CAMPANIA SRL	Via Vasca Al Pianillo, 139 -80047- San Giuseppe Vesuviano (NA)	200101	Carta e cartone
SAPNA SPA	Via Ponte Dei Francesi, 37/E -80100- Napoli (NA)	200301	Rifiuti urbani non differenziati
SAPNA SPA	Via Ponte Dei Francesi, 37/E -80100- Napoli (NA)	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
ITALAMBIENTE SRL	Via loc. Pantano snc - 80011- Acerra (NA)	200111	Prodotti tessili
SIDER RECUPERI SRL	VIA Amendola,7 - 80028- Grumo Nevano (NA)	170405	Ferro e acciaio
WASTECO SRL	Via Piazza Vittoria, 6 - 80100- Napoli (NA)	200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
RITRA SRL	Via Zona Industriale snc -85050- Balvano (PZ)	200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
RITRA SRL	Via Zona Industriale snc -85050- Balvano (PZ)	200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti pericolosi (3)

WASTECO SRL	Via Piazza Vittoria, 6 - 80100- Napoli (NA)	200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
AMBIENTE ITALIA SRL	Via Delle Industrie - 80011- Acerra (NA)	150103	Imballaggi in legno
RIPLASTIC SRL	Via Zona Industriale snc -85050- Balvano (PZ)	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35

#### 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito dal Comune stesso:

- il PEF relativo al servizio integrato svolto da ciascun gestore redatto, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

#### 1.5 Altri elementi da segnalare

Null'altro elemento da segnalare.

### 2 Descrizione dei Servizi forniti (G)

Di competenza del gestore/i secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA 363/21, MTR-2.

### 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Di competenza del gestore/i secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA 363/21, MTR-2.

### 4 Attività di validazione (E)

L'Ente Territorialmente competente ha eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;

- del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

## 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione avviene in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2, per tutto il periodo regolatorio, determinando così i fattori:

#### LIMITE DI CRESCITA

	2022	2023	2024	2025
$rpi \alpha$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
coefficiente di recupero di produttività $X \alpha$	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL \alpha$	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG \alpha$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>% LIMITE ALLA CRESCITA</b>	<b>1,60%</b>	<b>5,60%</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,60%</b>

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021

Dove  $\rho \alpha$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.2 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- **rpi<sub>a</sub>** è il tasso di inflazione programmata paria al 1,7%;
- **X<sub>a</sub>** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **QL<sub>a</sub>** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- **PG<sub>a</sub>** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il **coefficiente di recupero di produttività X<sub>a</sub>** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per gli anni 2022-2025, il minimo ammissibile.

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma Ta$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime.

#### VALORE ENTRATE 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma a$	3.040.726	3.163.989	3.142.308	3.142.308
$\Sigma Va-1$	2.339.647	2.637.903	2.776.625	2.776.625
$\Sigma Fa-1$	811.428	402.822	387.363	365.683
$\Sigma a-1$	3.151.075	3.040.726	3.163.989	3.142.308

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato rispettato essendo il limite:

#### LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma a / \Sigma a-1$	0,9650	1,0405	0,9931	1,0000

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), ha individuato i seguenti valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ :

GAMMA	2022	2023	2024	2025
$\gamma_1$ - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
$\gamma_2$ - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>γ - Totale</b>	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
-------------------	-------	-------	-------	-------

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

La stima del fabbisogno standard, come da adeguato calcolatore per l'anno 2022, mostra un costo standard complessivo di cent€/Kg con un valore unitario di 40,30.

Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 62,31 risultano maggiori al benchmark di riferimento.

<b>Grandezze fisico-tecniche</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>raccolta differenziata %</b>	52%	56%	56%	56%
<b><math>q_{a-2}</math> ton</b>	7.688,76	7.688,76	7.688,76	7.688,76
<b>costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg</b>	41,56	40,98	39,55	41,15
<b>Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)</b>	37,91	37,91	37,91	37,91

### 5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;

- il valore del coefficiente PG assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL a</b>	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG a</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio.

### 5.1.3 Coefficiente C116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP 16 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

### 5.2.1 Componente previsionale CO116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116.

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Per gli anni 2022-2025 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ) per la compliance alla qualità regolata.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'ETC, ai sensi del TQRIF adottato dall'Arera con delibera 15/2022, ha definito come quadrante di partenza lo "schema 1" per il periodo regolatorio 2022-2025 dando come obiettivo ai gestori dell'ambito il raggiungimento dello "schema 2".

Nello specifico, per il Comune di Grumo Nevano, è stato previsto un investimento di €. 30.000,00 (componente CQ) per gli anni 2022-2024-2025 e 50.000,00 per l'anno 2023.

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Non sono stati valorizzati le componenti di natura previsionale COI.

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

### 5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing  $b$ , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'ETC e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a  $b(1+\omega a)$ , dove  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

#### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori  $b$  in ottica del raggiungimento dei target europei.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Fattore di Sharing $b_a$	0,60	0,60	0,60	0,60
Fattore di Sharing $b_a (1+\omega a)$	0,78	0,78	0,78	0,78

#### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori  $\omega$ , conseguenza della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
<i>Coefficiente <math>\omega_a</math></i>	0,30	0,30	0,30	0,30

#### 5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $C_{totTV,a}$  e  $C_{totTF}$ , inserite nel Piano Economico Finanziario e di cui, per talune, si rinviengono i relativi valori di riporto nei PEF degli anni precedenti:

$$C_{totTV} = 0$$

$$C_{totTF} = 0$$

Per gli anni 2022-2025

#### 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il gestore ed il Comune, in fase di validazione, non hanno evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono pertanto oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

#### 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

Nel tool non sono state formalizzate detrazioni ai costi efficienti sia per la parte variabile che per la parte fissa (si riporta a titolo esemplificativo il caso dell'anno 2022 rimandando al tool per le altre annualità):

#### 5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

Tali conguagli, se presenti, sono indicati nel file excel denominato 002-21drif\_all1\_ti.xlsx, prodotti dal comune.

### **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### **5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita

L'Ente Territorialmente Competente non ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

### **5.11 Ulteriori detrazioni**

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07: € 13.376,00 per l'anno 2022 e € 13.161,00 per gli anni 2023-2024-2025.

## **Conclusioni**

Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta dal Comune di GRUMO NEVANO per il periodo regolatorio 2022-2025 è:

**Anno 2022 pari ad euro € 3.040.726,00;**  
**Anno 2023 pari ad euro € 3.163.989,00;**  
**Anni 2024-2025 pari ad euro € 3.142.308,00**

**Tali valori sono presenti nell'allegato denominato PEF TARI 22-25 COMUNE DI GRUMO NEVANO.pdf**

**Il Direttore Generale**  
**ing. Francesco Paolo Buonocore**

	2022			2023			2024			2025		
	#NOME?			#NOME?			#NOME?			#NOME?		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRF</b>	334.027	-	334.027	333.493	-	333.493	333.493	-	333.493	333.493	-	333.493
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	-	345.580	-	-	345.580	-	-	345.580	-	-	345.580	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	260.510	717.644	978.174	260.249	607.401	867.650	260.249	607.401	867.650	260.249	607.401	867.650
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	742.159	9.027	751.186	741.417	-	741.417	741.417	-	741.417	741.417	-	741.417
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>IV</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>IV</sup><sub>IV</sub></b>	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>IV</sup><sub>IV</sub></b>	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti <b>AR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing <b>b</b>	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai contesti riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>2</sub></b>	45.566	-	45.566	45.521	-	45.521	45.521	-	45.521	45.521	-	45.521
Fattore di sharing <b>a</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di sharing <b>b(+a)</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai contesti riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(+a)AR<sub>2</sub></b>	35.542	-	35.542	35.506	-	35.506	35.506	-	35.506	35.506	-	35.506
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCT<sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	234.477	234.477	-	247.280	247.280	-	247.280	247.280	-	247.280	247.280
Recupero della $(\Sigma T_{i+1} - \Sigma T_{i+2})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\Sigma T_{i+1}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	1.331.154	1.304.750	2.437.903	1.329.854	1.446.771	2.776.425	1.329.854	1.446.771	2.776.425	1.329.854	1.446.771	2.776.425
Costi dell'attività di accasamento e di viaggio <b>CIL</b>	86.301	8.024	94.403	86.293	-	86.293	86.293	-	86.293	86.293	-	86.293
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	63.951	30.878	94.830	63.888	-	63.888	63.888	-	63.888	63.888	-	63.888
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>24</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	196.200	30.878	227.078	196.004	6.319	202.323	196.004	6.319	202.323	196.004	6.319	202.323
Ammortamenti <b>Amm</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui di costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	17.462	13.348	30.830	17.461	11.431	28.891	17.461	11.431	28.891	17.461	11.431	28.891
Remunerazione delle immobilizzazioni in caso <b>R<sub>2</sub></b>	-	1.536	1.536	-	-	1.480	-	-	1.480	-	-	1.480
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>2</sub>prestat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale <b>CK</b>	19.018	13.348	32.364	19.141	11.431	30.572	17.461	11.431	28.891	17.461	11.431	28.891
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>IV</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>IV</sup><sub>IV</sub></b>	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>IV</sup><sub>IV</sub></b>	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	28.973	28.973	-	28.174	28.174	-	28.174	28.174	-	28.174	28.174
Recupero della $(\Sigma T_{i+1} - \Sigma T_{i+2})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>\Sigma T_{i+1}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	321.599	81.224	402.822	321.440	65.934	387.363	319.759	45.923	365.683	319.759	45.923	365.683
<b><math>\Sigma T_{i+1} + \Sigma T_{i+2}</math> prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	1.452.752	1.387.973	3.040.725	1.451.294	1.512.695	3.163.989	1.449.413	1.492.695	3.142.308	1.449.413	1.492.695	3.142.308
<b><math>\Sigma T_{i+1} + \Sigma T_{i+2}</math> dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF</b>	1.452.752	1.387.973	3.040.725	1.451.294	1.512.695	3.163.989	1.449.413	1.492.695	3.142.308	1.449.413	1.492.695	3.142.308
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
Raccolta differenziata %			52%			56%			56%			56%
$\rho_{24}$ (t/ha)			7.688,74			7.688,74			7.688,74			7.688,74
Costo unitario effettivo - C <sub>eff</sub> (€/t/ha)			41,54			40,98			39,55			41,15
Benchmark di riferimento (costi €/t/ha) (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,91			37,91			37,91			37,91
<b>Coefficiente di produttività</b>												
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			0,20			0,20			0,20			0,20
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Indice <math>\gamma</math></b>			0,20			0,20			0,20			0,20
<b>Coefficiente di produttività <math>(1+\gamma)</math></b>			0,80			0,80			0,80			0,80
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
$\rho_{24}$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
Coefficiente di recupero di produttività $X_{24}$			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
Costi per il miglioramento previsto della qualità $Q_{24}$			0,00%			4,00%			0,00%			0,00%
Costi per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{24}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Costi per decreto legislativo n. 114/20 $C_{114}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			1,40%			5,40%			1,40%			1,40%
$(1+\rho)$			1,0140			1,0540			1,0140			1,0140
$\Sigma T_{i+1}$			3.040.725			3.163.989			3.142.308			3.142.308
$\Sigma T_{i+2}$			2.339.547			2.637.903			2.776.425			2.776.425
$\Sigma T_{i+1} + \Sigma T_{i+2}$			5.380.272			5.801.892			5.918.733			5.918.733
$\Sigma T_{i+1} / \Sigma T_{i+2}$			3.113,075			3.040,725			3.163,989			3.142,308
$\Sigma T_{i+1} / \Sigma T_{i+1}$			0,9650			1,0405			0,9931			1,0000
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(1+\rho)$			3.040.725			3.163.989			3.142.308			3.142.308
<b>IVA dopo distribuzione della <math>(\Sigma T_{i+1} - \Sigma T_{i+2})</math></b>	1.331.154	1.304.750	2.437.903	1.329.854	1.446.771	2.776.425	1.329.854	1.446.771	2.776.425	1.329.854	1.446.771	2.776.425
<b>IVA dopo distribuzione della <math>(\Sigma T_{i+1} - \Sigma T_{i+2})</math></b>	321.599	81.224	402.822	321.440	65.934	387.363	319.759	45.923	365.683	319.759	45.923	365.683
<b><math>(\Sigma T_{i+1} + \Sigma T_{i+2})</math> dopo distribuzione della <math>(\Sigma T_{i+1} - \Sigma T_{i+2})</math></b>	1.652.752	1.387.973	3.040.725	1.651.294	1.512.695	3.163.989	1.649.413	1.492.695	3.142.308	1.649.413	1.492.695	3.142.308
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/308/2021 - parte variabile			13,376			13,161			13,161			13,161
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/308/2021 - parte fissa			-			-			-			-
<b><math>\Sigma T_{i+1}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>			2.624.527			2.763.465			2.763.465			2.763.465
<b><math>\Sigma T_{i+1}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>			402.822			387.363			365.683			365.683
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021</b>			3.027.350			3.150.828			3.129.147			3.129.147
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			-			-			-

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo

---

---

PER COPIA CONFORME: 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Fabiana Lucadamo



---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/05/2022

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_/06/2022

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo